CASSA EDILE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO IN CASO DI MALATTIA

La Cassa Edile rimborsa all'Impresa una quota parte dell'indennità che quest'ultima è tenuta a versare mensilmente all'operaio, non in prova, e all'apprendista in caso di **assenza dal lavoro per malattia.**

La quota integra quella a carico dell'INPS.

Il rimborso opera entro i limiti di conservazione del posto di lavoro; viene, quindi, riconosciuto in generale per un periodo di:

- 9 mesi consecutivi, pari a 270 giorni di calendario (per operai con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo)
- 12 mesi consecutivi, pari a 365 giorni di calendario, senza interruzione di anzianità (per operai con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo)

Il rimborso è operato in misura piena solo nel caso in cui l'operaio abbia **almeno 450 ore versate alla Cassa Edile nel trimestre scaduto prima dell'evento.**

Periodo malattia	Casistica	Rimborso a Impresa (da Cassa Edile)	A carico Impresa	Integrazione salariale al lavoratore
dal 4° al 20° giorno	per le giornate indennizzate dall'INPS	0,3300	0,0495	0,3795
dal 21° al 180° giorno	per le giornate indennizzate dall'INPS	0,1070	0,0495	0,1565
dal 181° al 365°	per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5000	0,0495	0,5495

Il rimborso è riconosciuto per sei giorni alla settimana, escluse le domeniche e le festività previste dal CCNL Edilizia.

Il rimborso **è proporzionalmente ridotto** nel caso in cui le ore denunciate alla Cassa Edile nel trimestre scaduto risultino **inferiori a 450.** In tale caso il rimborso è pari a tanti 450esimi quante sono le ore complessive del trimestre.

Analogamente il rimborso è proporzionalmente ridotto nel caso in cui l'operaio abbia un orario settimanale diverso dalle 40 ore (tempo parziale).

Il rimborso è operato per intero per gli operai assunti da meno di tre mesi (90 giorni), senza riparametrare alle suddette 450 ore.

Nei calcoli degli importi spettanti per malattia è necessario calcolare la durata della malattia.

Il calcolo va effettuato in giornate di assenza, a partire da quello in cui inizia l'evento e fino all'ultimo giorno di assenza nel mese della denuncia.

Ai fini di questo calcolo, vanno conteggiati tutti i giorni di calendario intercorrenti nel periodo preso in esame.

La denuncia deve contenere la situazione riferita al mese specifico, non deve tenere conto di quello che succederà nel mese successivo, anche se già noto al momento della compilazione.

Esempio: lavoratore che si ammala il 27 giugno e rimane assente fino al 10 agosto.

Nella denuncia di giugno vanno indicati 4 giorni di malattia. Nella denuncia di luglio va ricercato l'evento 27 giugno e vanno inseriti 31 giorni di malattia. Nella denuncia di agosto va ricercato l'evento 27 giugno e va inserita "data fine malattia" 10 agosto.

Nel caso di malattie di lunga durata che interessano la 3' fascia della tabella (dal 181° al 365° giorno), il rimborso della Cassa Edile opera per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.